

S. 116 / Nr. 30 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 77 III 116

30. Estratto della sentenza 6 novembre 1951 nella causa Marazza.

Regeste:

Procedura di rivendicazione.

Compossesto della moglie rispetto ai beni adibiti all'azienda condotta dal marito. Non basta che i beni figurino come di proprietà della moglie nel contratto di separazione dei beni, regolarmente iscritto e pubblicato occorre altresì che il contratto sia integrato da un inventario che permetta di accertare l'identità dei beni pignorati con quelli oggetto del contratto di separazione.

Widerspruchsverfahren.

Mitgewahrsam der Ehefrau an den im Gewerbe des Ehemannes verwendeten Gegenständen. Es genügt nicht, dass diese in dem ordnungsgemäss eingetragenen und bekannt gemachten Gütertrennungsvertrag als Eigentum der Ehefrau aufgeführt sind; der Vertrag muss ausserdem durch ein Inventar ergänzt sein, an Hand dessen sich die Identität der gepfändeten mit den im Gütertrennungsvertrag aufgeführten feststellen lässt.

Procédure de revendication.

Copossession de la femme sur les biens affectés à l'entreprise dirigée par le mari. Il ne suffit pas que les biens soient indiqués comme étant propriété de la femme dans le contrat de séparation régulièrement inscrit et publié. il faut encore que le contrat soit complété par un inventaire qui permette de constater que les biens saisis sont les mêmes que ceux qui font l'objet du contrat.

Seite: 117

A. - Nelle esecuzioni n. 30 051, 25 629 e 39 157, dirette contro il marito della ricorrente, l'Ufficio di Locarno pignorava, tra altro, anche i beni mobili adibiti all'esercizio dell'azienda (panetteria e negozio di generi alimentari) intestata al debitore escusso. Questi dichiarava che tutti i beni staggiti erano di proprietà della moglie, come al contratto di separazione dei beni stipulato tra i coniugi in data 7 agosto 1948.

I creditori procedenti avendo contestato il diritto di proprietà rivendicato dalla moglie del debitore, l'ufficio le assegnava il termine per agire secondo l'art. 107 LEF.

B. - Contro questa decisione insorgeva la moglie del debitore, chiedendo che il termine per agire in giudizio fosse assegnato ai creditori escutenti (art. 109 LEF), essenzialmente per i seguenti motivi: Secondo il contratto di separazione dei beni 7 agosto 1948, debitamente iscritto nel registro dei beni matrimoniali, gli oggetti colpiti dal pignoramento sono di proprietà della moglie del debitore. Questa non ha però soltanto la proprietà, ma anche il compossesto di tali beni, il che giustifica l'assegnazione del termine ai creditori (RU 68 III 179).

C. - Con decisione 4 ottobre 1951 l'Autorità cantonale (li vigilanza respingeva il reclamo).

D. - Questa decisione è stata deferita dalla moglie del debitore alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.

Considerando in diritto:

1. -

2.- L'atto di separazione dei beni, stipulato dai

coniugi nel 1948, non contiene un inventario dettagliato degli oggetti che sono di proprietà della moglie, ma soltanto una dichiarazione delle parti contraenti, secondo la quale «tutto quanto trovasi di mobilio, macchinario, suppellettili, nulla escluso né eccettuato, in questi immobili,

Seite: 118

è di proprietà esclusiva della moglie, compresi gli autoveicoli».

Questa clausola generale definisce bensì i rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della conclusione del contratto di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette, in mancanza di una specificazione dei beni, di stabilire i diritti di proprietà della moglie sui beni pignorati, due anni più tardi, a pregiudizio del marito. F infatti impossibile di accertare l'identità di questi beni con quelli che hanno fatto l'oggetto della dichiarazione contenuta nel contratto menzionato, accertamento che è però indispensabile per l'attribuzione della veste di attore o di convenuto nella procedura di rivendicazione. In queste condizioni, la ricorrente non può invocare in suo favore la prassi consacrata dalla sentenza RU 68 III 180, prassi che ammette il compossesto della moglie del debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal marito, che figurano come di proprietà della moglie nell'inventario integrante un contratto di separazione dei beni regolarmente iscritto e pubblicato. Con ragione, quindi, l'Autorità cantonale di vigilanza si è attenuta in concreto alla regola generale escludente siffatto compossesto.

La stessa conclusione 5 impone anche per gli autoveicoli pignorati. Ambedue sono del modello 1950 e pertanto indubbiamente non identici con quelli menzionati nel contratto di separazione dei beni. Così stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente del termine per agire in giudizio dev'essere confermata.

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto